



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. a) CGS – nuove prove - provvedimento di archiviazione - inidoneità

Descrizione

La “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell'ammissibilità della revisione deve contenere l'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzia come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un'ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna. Il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l'esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 CPP). (nel caso di specie la richiesta di archiviazione, così come il provvedimento del G.I.P., si fondano sulla nozione di infondatezza della notizia di reato “nell'ampio senso di cui all'art. 125 disp. att. CPP”, a tenore del quale “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio”).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 99/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art 414 CPP; art. 125 disp. att. CPP;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 099 CFA del 31 luglio 2020 (Calc. Cecconi Tommaso)